



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

- OGGETTO: DITTA ECOGESTIONI S.R.L. (P.IVA 05070840821) SANTA FLAVIA (PA) - IMPIANTO DI SELEZIONE, MESSA IN RISERVA E RECUPERO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI SITO IN CONTRADA CEFALÀ NEL COMUNE DI SANTA FLAVIA (PA). VOLTURA E MODIFICA.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante *“Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”*, la quale ha istituito il *“Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti”*;
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 260 del 24 Settembre 2014 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti al Dott. Ing. Domenico Armenio;
- VISTO il DDG 1104/DAR del 22/07/2015, con il quale il Dirigente Generale ha conferito al Dott. Antonio Patella l’incarico di Dirigente del Servizio 7 – Autorizzazioni;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il *“Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”*, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il *“Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani”* approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 28 Maggio 2015 n. 100, con il quale è stata valutata positivamente la valutazione ambientale strategica e la valutazione ambientale d’incidenza al *“Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”*;
- VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998 *“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”*;

- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante *"Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRIS) e ss.mm.ii.*;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante *"i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio"*;
- VISTO il D. Lgs. n. 81/08 - *"in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - *"Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi....."*;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO Il D.P.R. del 13 marzo 2013, n. 59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- VISTO il D.A. n. 176/GAB del 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente recante *"Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera"*;
- VISTO il D.D.G. n. 92 del 21 Febbraio 2008 dell'A.R.T.A. il quale prevede che *"l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera viene rilasciata nell'ambito del provvedimento unico di autorizzazione emanato dall'Autorità competente ai sensi della normativa vigente, a seguito di parere formale e vincolante reso in conferenza di servizi da questo Dipartimento"*;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante *"Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati"*;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la *"tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi"* ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del d.lgs. n. 152/06, atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA la circolare prot. 12020 del 23/03/2009 - *"Criteri di formazione delle tariffe"* dell'Agenzia Regionale Rifiuti ed Acque - Osservatorio rifiuti;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTO il Decreto n. 226/SRB del 17/07/2009 del Direttore del Settore Rifiuti e Bonifiche, dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, oggi Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., la Ditta



SER.ECO di Michele Raspanti, con sede legale in Bagheria, via L. Giordano n. 58, è stata autorizzata alla realizzazione ed alla gestione di un impianto di selezione, messa in riserva, recupero e stoccaggio di rifiuti pericolosi e non, provenienti dalla raccolta differenziata, per le operazioni R3 – R5 – R13 e D15, di cui agli allegati “B” e “C” del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sito in Contrada Cefalà nel territorio del comune di Santa Flavia (PA), identificato al Foglio di mappa n. 10 – particelle n. 23 e 820;

- VISTA la polizza fidejussoria n. 1861181 del 2 febbraio 2010, approvata con provvedimento n. 2729/S5 del 10/02/2010, stipulata a favore della Ditta SER.ECO di Michele Raspanti dalla COFACE assicurazioni S.p.A. con sede legale in Milano in Via Spadolini n. 4, con validità anni 11(undici),mesi 5 (cinque)giorni 15 (quindici) a partire dal 02/02/2010 e sino al 17/07/2021 per un importo massimo garantito pari ad €. 250.190,00 (Euro duecentocinquantamilacentonovanta/00), prestata a garanzia degli obblighi derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale, relativa al sito d'impianto autorizzato con Decreto n.226/SRB del 17 luglio 2009;
- VISTO il Decreto n. 578 del 04 Agosto 2010 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. è stato modificato il Decreto n. 226/SRB del 17/07/2009 con l'autorizzazione alle operazioni D13 e D14 di cui all'allegato “B” al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., sui rifiuti ingombranti (CER 200307);
- VISTO il Decreto n. 1167 del 03 agosto 2011 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. il Decreto n. 226/SRB del 17/07/2009 è stato volturato in favore della Ditta SER.ECO S.r.l. con sede legale ed impianto in via Gentile n. 1 – S.P. 88 Km. 3 – Contrada Cefalà nel Comune di Santa Flavia (PA) ed è stato modificato con l'autorizzazione, per l'operazione di messa in riserva R13 di cui all'allegato “C” al D. Lgs.152/06 e ss.mm.ii., alla gestione di nuovi codici CER;
- VISTA la nota prot. 55345 del 05 Ottobre 2012, acquisita agli atti del Dipartimento in data 15 Ottobre 2012 al n. 46123, con la quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente – Servizio II - Industrie a rischio e tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico, ha espresso parere favorevole alle emissioni in atmosfera derivanti da un trituratore mobile installato all'interno dell'impianto per lo stoccaggio ed il trattamento di rifiuti;
- VISTO il Decreto n. 342 del 19 marzo 2013 del Dirigente del Servizio 7 - Autorizzazioni del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., è stato modificato il Decreto n. 226/SRB del 17/07/2009 e ss.mm.ii., intestato alla Ditta SER.ECO S.r.l. con sede legale ed impianto in via Gentile n. 1 – S.P. 88 Km. 3 – Contrada Cefalà nel Comune di Santa Flavia (PA), autorizzando l'installazione e la gestione di un trituratore mobile e con l'integrazione di nuovi codici CER. Con il medesimo provvedimento, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono state autorizzate le emissioni in atmosfera i cui limiti sono stati fissati dalla nota prot. 55345 del 05 Ottobre 2012 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente - Servizio II - Industrie a rischio e tutela dall'inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico;
- VISTO l'art. 8 del Decreto n. 342 del 19 Marzo 2013 con il quale è stata approvata l'appendice n. 2 alla polizza fidejussoria n.1861181 del 2 febbraio 2010, con la quale la stessa viene volturata a favore della Ditta SER.ECO. S.r.l., con sede legale in Via Gentile n. 1 - S.P.88-Km.3 nel Comune di Santa Flavia (PA) approvata con l'art. 8 del D.D.S. n. 342 del 19/03/2013;

- VISTA l'istanza del 22/07/2013 prot. 2013/121 acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 23/07/2013 al n. 29775, con la quale la Ditta SER.ECO. S.r.l., con sede legale in Via Gentile n. 1 - S.P.88-Km.3 nel Comune di Santa Flavia (PA), chiede che l'elenco dei rifiuti che vengono stoccati su pavimentazione industriale, autorizzati con l'art. 4 del Decreto n. 342 del 19 Marzo 2013, venga integrato con il codice CER 200307 (rifiuti ingombranti);
- VISTA l'istanza del 26/05/2015 acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 27/05/2015 al n. 23489, con la quale la Società Ecogestioni S.r.l. con sede legale in via Luca Giordano n. 60 del Comune di Bagheria (PA), chiede la voltura del Decreto n. 226/SRB del 17/07/2009 e ss.mm.ii. volturato dal Decreto n. 1167 del 03 agosto, già intestato alla Ditta SER.ECO S.r.l. con sede legale ed impianto in via Gentile n. 1 - S.P. 88 Km. 3 - Contrada Cefalà nel Comune di Santa Flavia (PA), allegando la seguente documentazione:
- 1) Atto costitutivo di Società a responsabilità limitata del 19/02/2002 - Repertorio n. 2166 - Raccolta n. 657, della società "Bagheria Ambiente S.r.l." a firma del Dott. Valerio Tripoli, Notaio in Piana degli Albanesi, iscritto al Collegio Notarile di Palermo, registrato a Palermo il 26/02/2002;
 - 2) Verbale di assemblea dei soci della società "Bagheria Ambiente S.r.l." con repertorio n. 4799 e Raccolta n. 2022 dal quale si evince il cambio di denominazione della società l'atto costitutivo della Società "Ecogestioni S.r.l.", redatto in Bagheria dal Notaio Valerio Tripoli in data 30/03/2005;
 - 3) Contratto del 17/05/2015 con il quale società "SER.ECO S.r.l." concede in uso e godimento alla Società Ecogestioni S.r.l., l'impianto di stoccaggio e recupero dei rifiuti di proprietà della stessa sito nel territorio del comune di Santa Flavia S.P. 88 Km. 3 Via G. Gentile n. 1, alla "Ecogestioni S.r.l." con durata di anni 4 (quattro) e mesi 2 (due) dal 17/05/2015 al 16/07/2019, registrato all'Ufficio delle Entrate di Bagheria il 26/05/2015 al n. 401 Serie 3;
- VISTA la nota del 07 Agosto 2015, acquisita agli atti del Dipartimento in data 07/08/2015 al n. 34834, con la quale la Ditta trasmette l'appendice al sopracitato contratto registrata all'Ufficio delle Entrate di Bagheria il 04/08/2015 al n. 591 Serie 3;
- VISTA l'istanza del 19/08/2015 acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 19/08/2015 al n. 36106, con la quale la Ditta chiede, ad integrazione del Decreto n. 226/SRB del 17/07/2009, l'autorizzazione alle seguenti operazioni di recupero di cui all'allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.:
- attività di recupero R3 - R4 e R5 per il codice CER 150106 (*imballaggi in materiali misti*); [CER già autorizzato per l'operazione R13 con Decreto n. 226/SRB del 17/07/2009]
 - attività di recupero R12 per il codice CER 200307 (*rifiuti ingombranti*); [CER già autorizzato per le operazioni R13 - R5 con Decreto n. 226/SRB del 17/07/2009]
 - attività di recupero R13 per il codice CER 200121* (*tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio*); [CER da autorizzare]
- RITENUTO di dovere autorizzare, per il codice CER 150106, solo l'attività di recupero R3 di cui all'allegato "C" al D. Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;
- VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dalla Ditta, in attuazione alle disposizioni ex art.1, comma 9, lettera e) della L.190/2012, dalla quale risulta che la stessa *non si trova in rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il secondo grado, né il titolare dell'istanza né i propri dipendenti, con i dirigenti e i dipendenti dell'Amministrazione deputati alla trattazione del procedimento*;
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia



della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.152/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- VISTA l'iscrizione della Ditta Ecogestioni S.r.l. nella White List della Prefettura – U.T.G. di Palermo con validità fino al 23 febbraio 2016;
- VISTO il patto d'integrità allegato al presente provvedimento;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 19/10/2015;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., al rilascio della modifica e della voltura del Decreto n. 226/SRB del 17/07/2009 e ss.mm.ii. in favore della Ditta "Ecogestioni S.r.l.";
- RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06;

DECRETA

Art. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. il Decreto n. 226/SRB del 17/07/2009 e ss.mm.ii. già intestato alla Società SER. ECO S.r.l. è volturato in favore della società **Ecogestioni S.r.l.** con sede legale in via Luca Giordano n. 60 del Comune di Bagheria (PA), per la gestione dell'impianto ubicato in via Gentile n. 1 – S.P. 88 Km. 3 – Contrada Cefalà nel Comune di Santa Flavia (PA). L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa fino al 17 giugno 2019 e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per i codici CER 150106 (*imballaggi in materiali misti*) e CER 200307 (*rifiuti ingombranti*), già autorizzati con l'art. 2 del Decreto 226 del 17 Luglio 2009, sono autorizzate le operazioni di recupero di cui all'allegato "C" al D. Lgs.152/06 e ss.mm.ii., di seguito specificate:

CER	Descrizione	Operazione
150106	imballaggi in materiali misti	R3
200307	rifiuti ingombranti	R12

Art. 3

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'art. 2 del Decreto 226 del 17 Luglio 2009 è integrato dal codice CER 200121* (*tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio*), per l'operazione di messa in riserva R13 di cui all'allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata. L'area dedicata alla messa in riserva di tale rifiuto deve essere contrassegnata da tabella riportante il codice CER. I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità del rifiuto.

Art. 4

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., ad integrazione dell'art. 4 del Decreto 342 del 19 Marzo 2013, la Ditta è autorizzata allo stoccaggio su pavimentazione industriale, in aree opportunamente delimitate da paratie in cemento, del codice CER 200307 (rifiuti ingombranti);

Art. 5

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'art. 7 del Decreto 342 del 19 Marzo 2013 è così modificato:

"Art. 7 - il quantitativo giornaliero dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle operazioni R3 di cui all'allegato C del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. deve essere inferiore a 10 tonn./giorno".

Art.6

La Ditta entro trenta giorni dalla notifica del presente Decreto, dovrà produrre a questo Ufficio la voltura delle garanzie finanziarie adeguate agli indici ISTAT, che dovranno essere prestate in conformità all'Ordinanza commissariale n. 2196 del 2.12.2003, rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B. a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzata, a copertura delle spese derivanti da eventuali operazioni di smaltimento di rifiuti, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale.

Art. 7

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011;

Art. 8

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del Decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi ivi comprese le autorizzazioni edilizie.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

Art. 9

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

Art. 10

Si approva il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

Art. 11

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11.

Art. 12

Per quanto non espressamente modificato con il presente provvedimento, sono fatti salvi i contenuti e le prescrizioni di cui al Decreto n. 226/SRB del 17/07/2009 e ss.mm.ii;

Art. 13

La Città Metropolitana di Palermo, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Palermo ed il Comune di Santa Flavia (PA), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Art. 14

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

Art.15

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, all'U.R.P. di questo Dipartimento affinché sia pubblicato per intero sul sito WEB ed alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto.


Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti:

Comune di Santa Flavia (PA), Città Metropolitana di Palermo, Prefettura di Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, A.R.P.A. Sicilia (Catasto Rifiuti), A.R.P.A. ST di Palermo, D.R.A.R. - Servizio 5 Osservatorio Rifiuti.

Palermo, li 20 GEN 2016

Il Dirigente U.O. 2

(Dott.ssa M. Gabriella Corleo)



Il Dirigente

Servizio 7 - Autorizzazioni

(Dott. Antonio Patella)